



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT

RG 212336/2006

Il Giudice designato Dott.ssa MARINA TUCCI in funzione di Giudice del Lavoro,
nella pubblica udienza del 10 GENNAIO 2007, ha pronunciato:

SENTENZA

nella causa promossa da:

 elettivamente domiciliato in Roma presso l'Avv.to Nicola Petracca che lo
 rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso

RICORRENTE

contro

MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

In persona del ~~Ministro pro tempore~~ *legale rappresentante pro tempore* _____

CONVENUTA CONTUMACE

I.N.P.G.I.

In persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via
 Nizza 35 e difeso dall'Avv.to Paolo Boer per delega in atti

CONVENUTO

DISPOSITIVO

Definitivamente pronunciando,
 respinge l'opposizione alla cartella di pagamento n. 097 2008 00522040 78.
 condanna _____ al pagamento delle spese di lite in favore dell'INPGI
 liquidandole in complessivi € 200,00 di cui € 150,00 per onorari, oltre accessori di
 legge.

ROMA, DIECI GENNAIO 2007

IL GIUDICE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto ritualmente depositato e notificato il ricorrente indicato in epigrafe adiva questo Giudice impugnando la cartella di pagamento n. 097 2006 00522040 76 con cui era intimata la corresponsione di € 140,61 omessa o ritardato versamento dei contributi INPGI - gestione separata per gli anni 1998 e 1999 e violazione art. 10 regolamento INPGI (anche per l'anno 2001).

Deduceva la nullità della cartella per assenza di indicazioni idonee ad individuare il titolo in base a quale si chiedeva il pagamento e dei criteri di calcolo adottati per la determinazione del debito, la parziale prescrizione quinquennale dei crediti, l'infondatezza nel merito della pretesa avendo il ricorrente sempre tempestivamente versato quanto dovuto e inviato nei termini la documentazione reddituale e infine comunque l'erronea determinazione delle sanzioni per mancata applicazione dei criteri di cui alla l. n. 388 del 2000.

L'INPGI si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.

L'istruttoria consisteva in produzioni documentali e all'esito la causa era decisa con sentenza pubblica mediante lettura in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere respinto.

Riguardo all'eccezione di nullità la stessa risulta infondata poiché nella cartella esattoriale sono indicati l'anno cui si riferisce l'asserito omesso versamento, la causale (tributi coattivi previdenziali) e la descrizione analitica delle singole voci del credito.

Non si è inoltre verificata alcuna prescrizione poiché i crediti si riferiscono agli anni 1998 e 1999 ed è stata prodotta lettera interruttiva di richiesta degli importi in questione con relativa ricevuta del 27 maggio 2003 in cui erano esattamente indicati gli importi e le causali.

Riguardo alla tempestività dell'invio della comunicazione annuale sui redditi il nulla ha contestato riguardo al fatto, dedotto dall'INPG, che per l'anno 1999 detta comunicazione è stata inviata con diversi mesi di ritardo mentre per l'anno 2001 non è proprio pervenuta. Parimenti il non ha depositato attestazioni di pagamento relativamente ai contributi per l'anno 1998 e 1999 per cui anche sotto questo profilo la doglianza deve essere respinta.

Riguardo infine ai criteri di calcolo delle sanzioni la l. n. 388 del 2000 si applica solo per l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori subordinati e non alla fattispecie in esame per cui corretto risulta il calcolo effettuato dall'INPG sulle sanzioni stesse.

Il rigetto dell'opposizione comporta la soccombenza riguardo alle spese di lite liquidate come in dispositivo.

ROMA, 10 GENNAIO 2007

IL GIUDICE

Dott.ssa Marina Tucci

